COMUNE DI BARAGIANO

PROVINCIA di POTENZA

CAPITOLATO GENERALE DI ONERI

Per la vendita e l'utilizzazione del materiale legnoso assegnato al taglio nel bosco Altofusto di specie quercine (prevalentemente cerro) in Località "Preda della Guardiola –Vallone Cupa", in agro e di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Baragiano, di circa.26.66.89, particella forestale 9 annualità 2013 del Piano di Assestamento Forestale (D.G.R. n. 214..del 19.02.2014 e D.P.G.R. n. 33 del 25.02.2014), racchiuso entro i seguenti confini: a Nord-Est con il Vallone "San Giorgio"-Vallone "Cupa", ad Ovest con la p.lla forestale n. 8, ed a Sud con il bosco di Altofusto di proprietà del Comune di Picerno.

.Si precisa che l'estensione del bosco è meramente indicativa dovendosi assumere a riferimento i confini naturali suddetti e le piante di confine contrassegnate con doppia anellatura in tinta rossa a mt. 1.30 sul fusto.

A. OGGETTO DELLA VENDITA

ART. 1 - Il materiale legnoso ritraibile dal taglio della sezione del bosco, configurato dai confini sopra esposti, di cui l'Ente esperisce la vendita in esecuzione della delibera di C.C. n° del, risulta determinato dal prospetto che segue e ricade nella particella forestale n. 9 relativa all'annualità 2013 del Piano di Assestamento Forestale.ha 26.66.89

| Tipologia bosco | Assortimenti ritraibili | Quantità | Valore complessivo presunto a base |
|---------------------------------------|----------------------------|------------|------------------------------------|
| | | | ď asta |
| Altofusto Specie quercine e Faggio | Legna da ardere | q.li 5.800 | Euro 15.950 |
| Ceduo di Carpinella | Legna da ardere | q.li 6.025 | Euro. 9.037 |
| | TOTALI | q.li 5.800 | Euro 24.987 |

L'Appalto sarà aggiudicato a corpo all'impresa che praticherà l'offerta più vantaggiosa determinata con il metodo di cui agli articoli 73 lett. c) e 76 del RD. n.827/1924. La vendita avviene a mezzo d'Asta Pubblica con il metodo dell'offerta segreta in aumento sul prezzo a base d'asta.

司事 強以關係物數量

ART. 2. Le piante, con diametro a metri 1,30 da terra uguale o superiore ai 17,5 cm, sono state contrassegnate, su apposita specchiatura alla radice o al colletto, con il martello forestale recante il sigillo della Regione Basilicata e le iniziali 017 ed il nº PZ 374 e numerate progressivamente per un numero complessivo di 626 piante. I numeri sono stati scritti in tinta rossa su apposita specchiatura praticata al ceppo. Le piante con diametro a metri 1,30 da terra inferiore a cm 17,5 sono state contrassegnate con una X con vernice su apposita specchiatura alla radice o al colletto, il numero complessivo è di 527 piante.

ART. 3 - La vendita avrà luogo a mezzo esperimento di asta pubblica, nelle circostanze di tempo e di luogo meglio precisate nell'avviso d'asta. La vendita del materiale assegnato al taglio nel bosco alto è fatta a tutto rischio e pericolo, utilità o danno dell'aggiudicatario. Egli eseguirà taglio, allestimento, esbosco e trasporto dei prodotti legnosi ricavati, nonché tutti i lavori per ciò occorrenti e/o stabiliti nel presente capitolato, a tutte sue spese e conto senza che possa pretendere indennità o compensi di sorta per infortuni, aggravi o per qualunque altra causa.

ART. 4 - La vendita avviene in unico lotto a corpo e al rialzo partendo dal prezzo di base di Euro 24.987,00 (diconsi Euro ventiquattromilanovecentottantasette/00) oltre IVA come per legge, e l'aggiudicatario non potrà mai pretendere alcuna diminuzione di prezzo per eventuali radure esistenti nella sezione del taglio, in quanto l'Ente venditore assicura solamente la specie di piante ed il numero e non i prodotti legnosi ricavabili.

ART. 5 - Ogni concorrente per partecipare all'incanto deve far pervenire all'Ente appaltante, pena l'esclusione dalla gara, entro il termine fissato per la gara, un plico a mezzo raccomandata del Servizio Postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure consegna a mano indirizzato al Comune di Baragiano, sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno oltre l'indicazione del mittente e l'indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all'oggetto della gara, al giorno e l'ora dell'esperimento della medesima.

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Il plico deve contenere al suo interno due buste debitamente sigillate con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente "A" Documentazione e "B" Offerta economica.

NELLA BUSTA "A" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1) Domanda di partecipazione alla gara in carta legale, sottoscritta con firma autenticata dal legale rappresentante del concorrente, contenente i dati anagrafici completi; alla domanda, in alterativa

all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;

- 2) Certificato di iscrizione come Industria boschiva alla Camera di Commercio Industria e Agricoltura di data non anteriore a sei mesi a quella della gara. Nel caso si tratti di società regolarmente costituite, dal detto certificato dovrà risultare che esso è stato rilasciato in base ad atti depositati presso la Camera stessa e dovrà indicare la persona a cui spetta la legale rappresentanza sociale. Il suddetto certificato dovrà risultare legalizzato dal Prefetto della Provincia competente per territorio, qualora la gara avvenga in una Provincia diversa a quella della Camera di Commercio che lo ha rilasciato. Sono escluse dalle gare le Società di fatto;
- 3) Certificato rilasciato dall'Autorità Competente del territorio nel quale la ditta esercita la propria attività (Ufficio Foreste e Tutela del Territorio REGIONE BASILICATA), di data non anteriore a sei mesi a quella della gara, attestante la idoneità a condurre lavorazioni di lotti boschivi di proprietà di Enti Pubblici, minimo iscrizione cat. " A ";
- 4) Dichiarazione con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi il taglio e relativa utilizzazione e di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relativi all'utilizzazione stessa, per cui ritiene congrua e remunerativa l'offerta che si accinge a fare;
- 5) Dichiarazione con la quale il concorrente attesti di essere in possesso di attrezzature meccaniche adeguate per il rimovimento dello strato superficiale del terreno e per la dicioccatura degli arbusti infestanti;
- 6) DURC che la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti dei propri il dipendenti;
- 7) Attestato, rilasciato dall'U.T.C., dal quale risulti che il concorrente ha preso visione di tutti gli elaborati che compongono il progetto di taglio depositato presso gli Uffici Comunali;
- Procura speciale, nel caso che il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio incaricato o delegato. Tale procura, debitamente legalizzata, dovrà essere unita in originale al verbale di incarico;
- 9) Certificazione antimafia rilasciata dalla competente C.C.I.A.A., di data non anteriore ai sei mesi, ovvero dichiarazione sostitutiva (autocertificazione resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445). In quest' ultimo caso dovrà essere allegato copia di un valido documento di riconoscimento;
- 10) Certificato Generale Penale del Casellario Giudiziale dei rappresentanti legali, di data non anteriore a sei mesi, ovvero dichiarazione sostitutiva (autocertificazione resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445);

- 11) Cauzione: l'offerta dei concorrenti deve essere corredata:
 - a) da una cauzione provvisoria, pari ad €. 499,74 corrispondente al 2% (due per cento) dell'importo a base d'asta costituita:
 - da fidejussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
 - b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell' elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell' appalto, a richiesta del concorrente, una fidejussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante valida tino alla chiusura dei rapporti con l'Ente Appaltante.

NELLA BUSTA "B" deve essere contenuto, a pena di esclusione, il seguente documento:

1) L'OFFERTA, che redatta su carta legale ed in lingua italiana e sottoscritta dal concorrente, deve contenere l'oggetto dell'appalto, la dicitura di offerta, in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra l'importo in cifre e quello in lettere sarà ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione.

ART. 6 - Sono esclusi dalla gara:

- a) coloro che abbiano in corso con l'Ente proprietario contestazioni per altri contratti del genere, o che si trovino comunque in situazione di contenzioso con l'Ente stesso per qualsiasi altro motivo;
- b) coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite;
- c) i concorrenti che non abbiano prodotto tutti i documenti di cui ai precedenti commi, ovvero, che li abbiano prodotto in modo errato e/o incompleto.
- ART. 7 Il verbale di aggiudicazione deve essere sottoscritto subito dalla Commissione di Gara e dall'aggiudicatario e da due testimoni. Non volendo e non potendo l'aggiudicatario sottoscrivere se ne farà menzione nel verbale e questo gli sarà notificato a norma e nelle forme vigenti.

All'aggiudicatario verrà consegnata una copia autenticata del contratto di vendita registrato, una copia del capitolato d'oneri ed una copia del verbale di aggiudicazione.

ART. 8 – L'aggiudicatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale nel luogo in cui ha sede l'Ente appaltante.

ART. 9 - Entro 10 giorni dall'aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, R. D. 23.05.1924 n. 827, con titolo presso la Cassa Deposti e Prestiti o con fidejussione cauzionale di un istituto di Credito o di diritto Pubblico o Assicuratore o di banche di interesse nazionale o con libretto bancario vincolato, un deposito cauzionale a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali nella misura del 10% dell'importo di contratto. La Polizza del 10% dell'importo contrattuale, dovrà espressamente contenere la rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di fidejussione assicurativa o bancaria essa dovrà avere durata per tutto il tempo contrattuale assegnato per la durata dei lavori e sino all'emissione del certificato di collaudo; in caso di proroga dell'ultimazione dei tagli, ovvero non fossero ultimate le operazioni di collaudo, essa dovrà essere ulteriormente prorogata per il tempo necessario all'emissione del certificato di collaudo.

In caso di morte, fallimento o di altro impedimento dell'aggiudicatario, l'Ente venditore ha facoltà di recedere dal contratto senza alcun indennizzo.

ART. 10 - Se l'impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente articolo entro il termine ivi previsto, l'Ente appaltante potrà senz'altro rescindere il contratto dandone comunicazione all'impresa stessa mediante lettera raccomandata A.R. e disporre liberamente per una nuova gara restando a carico dell'impresa medesima l'eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione, esclusa ogni differenza in più e restando inoltre incamerato il deposito provvisorio eseguito per concorrere alla gara.

B. CONSEGNA DELLA TAGLIATA

ART. 11 - A mezzo di raccomandata A.R., l'Ente appaltante inviterà l'aggiudicatario stesso a prendere in consegna, entro 20 (venti) giorni dalla stipula del contratto, il sito che ospita il materiale venduto. Copia dell'invito e del contratto di vendita saranno rimessi ai tecnici incaricati della direzione del taglio del bosco comunale che provvederanno, a loro volta, con raccomandata A.R., a comunicare (nel rispetto del termine sopra fissato) il giorno in cui un proprio incaricato alla presenza di un rappresentante dell'Ente e previo accertamento della regolarità degli atti e del versamento del deposito cauzionale, procederà a detta consegna.

La consegna potrà aver luogo:

A. normalmente in sito; nel qual caso l'incaricato suddetto, redigendone regolare verbale sottoscritto anche dal rappresentante dell'Ente e dall'aggiudicatario, indicherà al deliberatario o al suo rappresentante, i limiti della sezione di taglio, le piante segnate per riserva e le precauzioni da

osservare nell'utilizzazione, le vie di trasporto ed i luoghi di deposito del legname, il termine assegnato per il taglio e l'esbosco, ecc.. In tale occasione il deliberatario potrà far verificare se nel lotto in esame vi siano ceppi recisi o indizi di contravvenzioni e di danni anteriormente commessi. Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del sito che ospita il materiale venduto, esso si ha come non avvenuta.

B. eccezionalmente in via fiduciaria: può essere effettuata solo su esplicita richiesta dell'aggiudicatario il quale, nella domanda, dovrà assicurare la piena conoscenza del Capitolato d'Oneri e degli obblighi relativi nonché dei limiti della zona da utilizzare.

Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal ventesimo giorno dall'avvenuta stipula del contratto anche se la consegna avvenga successivamente.

Trascorsi tre mesi, senza che l'impresa aggiudicataria abbia preso regolare consegna del lotto venduto, l'Ente proprietario potrà procedere alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incamerando il deposito cauzionale presentato per la stipula del contratto a norma del precedente articolo 9.

ART. 12 - Non si potrà dare principio ai lavori prima della redazione del regolare verbale di consegna di cui al precedente art. 11. La trasgressione sarà punita con una penale di Euro 258,23 e l'immediata sospensione dei lavori.

ART. 13 – L'acquirente è responsabile a partire dal giorno della consegna sino a quello della definitiva collaudazione di tutti i danni e reati di qualsiasi natura che nel bosco o nelle proprietà contigue in dipendenza del taglio, esbosco e trasporto saranno commessi, sia da esso aggiudicatario, che dai suoi dipendenti, nonché dei danni e reati commessi arrecati a terzi e/o al patrimonio C/le durante le operazioni connesse al taglio e/o al trasporto del legname, esonerando e rivalendo l'Ente da qualsiasi azione e responsabilità al riguardo. Lo stesso è obbligato a riparare le vie comunali, i ponti e ponticelli e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname.

L'Ente venditore, inoltre, non assume responsabilità ed oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

ART. 14 - Compiuta la consegna, l'aggiudicatario potrà iniziare il taglio, comunicando tramite l'Ente proprietario, al Comando Stazione del C.F.S e alla Regione Basilicata – Ufficio Foreste e Tutela del Territorio, la data di inizio lavori.

Con la firma del verbale di consegna di cui sopra, all'aggiudicatario viene trasferita la proprietà conservativa della zona da utilizzare e l'obbligo della custodia.

Il trasferimento della proprietà conservativa all'acquirente, dopo intervenuto il verbale di consegna, s'intende salvo casi di forza maggiore, alluvioni, ecc., perché o purché non imputabili come tali all'acquirente.

C. ESECUZIONE DELL'UTILIZZAZIONE

ART. 15 - Le piante si recideranno in prossimità del colletto con strumenti ben taglienti e al di sopra della specchiatura di martellata, in modo che rimanga ben visibile l'impronta del martello forestale e i segni convenzionali su essa riportati. Per le piante numerate si dovrà riportare, mediante marcatore in vernice rossa, il numero corrispondente sulla sezione di taglio. Il taglio dovrà essere eseguito in modo da rilasciare la superficie liscia e priva di slabbrature.

Le piante danneggiate dovranno essere recise nello stesso modo dopo che vi sia avvenuto l'assegno da parte del personale tecnico incaricato dall'Ente proprietario o dall'Ente delegato per il territorio, il quale nell'occasione stabilisce se il danneggiamento sia dovuto o meno a causa di forza maggiore. È proibito tagliare o danneggiare le piante marcate con doppia anellatura in tinta rossa a confine del lotto.

ART. 16 - Nel caso del taglio, allestimento, esbosco e trasporto dei prodotti legnosi, si avranno tutti i riguardi necessari e si useranno tutti i mezzi suggeriti dal personale tecnico e forestale per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante circostanti ed il novellame.

Per ogni danno¹, il deliberatario pagherà all'Ente proprietario il valore di macchiatico o il doppio di detto valore, a seconda se il danno sia ritenuto inevitabile o evitabile, da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del rilevamento, senza pregiudizio per le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente.

È proibito al deliberatario di tagliare qualsiasi pianta di specie quercina – oltre ai sorbi - non assegnata, sotto le penalità delle leggi forestali in vigore ed è fatto obbligo di corrispondere all'Ente il doppio del valore delle piante tagliate indebitamente e valutate come indicato al secondo comma del presente articolo.

Qualora si tratti di piante giovani, non commerciabili, l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno.

In caso di danni minori, l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'art. 45 del Reg. D.L.vo 30/12/1923, n° 2367, approvato con R.D., 16/05/1926 e del Regolamento di attuazione recante "NORME PER IL TAGLIO DEI BOSCHI" approvato con D.G.R. n° 1734/99 e successive modifiche ed integrazioni. La stima degli indennizzi sarà fatta dal collaudatore con i criteri di cui sopra.

ART. 17 - L'aggiudicatario dovrà eseguire la ripulitura della tagliata concentrando la ramaglia ed i residui della lavorazione negli spazi vuoti e comunque in modo da non danneggiare le ceppaie e le piante rilasciate a dote del bosco.

¹ Ogni pianta non assegnata al taglio (piante numerate da rilasciare a dote del bosco) venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall'aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento.

L'aggiudicatario dovrà tagliare ed acquistare al prezzo dell'aggiudicazione, se trattasi di vendita a misura, o al prezzo di stima risultante da apposito verbale suppletivo di assegno e stima redatto dai tecnici incaricati dall'Ente proprietario, le piante o polloni difettosi, deperiti, danneggiati, schiantati ed eventualmente tagliati in contravvenzioni da Terzi, che si riscontrassero nel corso della lavorazione e sino al termine di essa, sempre che il quantitativo non superi il 20% della massa presunta dal lotto, con diritto di opzione, da parte dell'acquirente, sulla eventuale eccedenza.

ART. 18 - È vietato di regola all'aggiudicatario di introdurre nella tagliata e zone limitrofe, legname proveniente da altro luogo.

ART. 19 - È pure proibito di lasciare pascolare animali da tiro o di altra specie nel bosco, sotto le pene previste dalle leggi vigenti per il pascolo abusivo.

ART. 20 – L'aggiudicatario è obbligato a tenere sgombri i passaggi e le vie della tagliata, in modo da potervi sempre e ovunque transitare liberamente ed a spianare la terra che fosse stata mossa per le operazioni permesse nel bosco. Mancando a questi obblighi, o prestandovisi imperfettamente, sarà provveduto d'ufficio, a sue spese.

ART. 21 - Il concentramento e trasporto del legname dovrà effettuarsi per i viali, sentieri morti, ecc. già esistenti e, in loro mancanza, la ditta interessata ai lavori, per l'apertura di nuove piste, dovrà comunicare alla stazione appaltante ed ai tecnici incaricati per acquisire le preventive autorizzazioni esistenti per la colle e for estatorio in caso contrario lo stesso si assumerà tutte le responsabilità sia civili che penali.

Nella realizzazione delle stesse, dovranno comunque essere usati tutti i mezzi e le cautele atti ad evitare danni al suolo e soprassuolo.

ART. 22 - Tanto l'acquirente che i suoi lavoratori debbono attenersi strettamente agli ordini del personale tecnico incaricato dall'Ente proprietario, sia per quanto riguarda il taglio e l'allestimento delle piante comé per ciò che concerne il loro abbattimento e trasporto, anche se gli ordini dovessero essere, per necessita sopravvenute, diversi dalle prescrizioni e modalità fissate all'atto della consegna della tagliata.

Non potranno essere impiegati nei lavori coloro che sono notoriamente conosciuti come abituali trasgressori delle leggi e disposizioni forestali; quelli che fossero stati eventualmente già occupati potranno essere, a richiesta dell'Ente delegato, immediatamente allontanati. Lo stesso dicasi dei lavoratori che trascurano l'adempimento degli obblighi del personale tecnico incaricato dall'Ente.

ART. 23 - Il taglio delle piante e lo sgombero del materiale legnoso e dei residui di lavorazione dovrà essere ultimato entro il....., salvo eventuali proroghe concesse a termine dall'art. 23 bis (in ogni caso nessun onere sarà a carico del comune in caso di sospensione dei lavori per qualsiasi motivo), stabiliti dalla normativa forestale vigente.

Il legname non utilizzato e non sgombrato entro i termini suindicati e le loro eventuali proroghe, passeranno gratuitamente in proprietà dell'Ente venditore, rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

ART. 23bis - La proroga dei termini stabiliti dall'art. 23 per il taglio e lo sgombero dei prodotti, qualora sia necessaria per cause di forza maggiore, dovrà essere richiesta un mese prima della scadenza dei termini stessi all'Ente proprietario, che dovrà dare il suo parere al riguardo.

La proroga comporterà la corresponsione all'Ente proprietario di un indennizzo non inferiore ad 1000,00.

ART. 24 - L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza l'acquisizione delle dovute autorizzazioni (Ente proprietario e C.F.S.). Gli impianti eventualmente costruiti per l'utilizzazione della tagliata, come capanni, tettoie, risine e qualsiasi altro manufatto, saranno sgomberati alla scadenza del tempo stabilito per il trasporto dei prodotti legnosi fuori bosco, altrimenti saranno applicate le sanzioni previste dal T.U.E. per le costruzioni abusive.

ART. 25 – L'aggiudicatario non potrà cedere ad altro ne in tutto ne in parte gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto. La inosservanza di tale obbligo consente all'Amministrazione dell'Ente di avvalersi della facoltà di rescindere il contratto e di applicare i relativi provvedimenti.

ART. 26 – L'aggiudicatario nell'utilizzazione del lotto venduto è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente capitolato sia delle Prescrizioni di Polizia Forestale, sia dei Regolamenti e delle Leggi Forestali in vigore.

ART. 27 - Lo sgombero del materiale legnoso e dei residui della lavorazione dovrà essere effettuato contestualmente all'avanzamento della lavorazione. Non è consentito l'accumulo di tale materiale ai margini di strade, piste o viali parafuoco per una distanza di 20 metri. Non è consentito la bruciatura dei residui di lavorazione, gli stessi potranno essere sminuzzati e distribuiti uniformemente sull'intera tagliata. L'aggiudicatario non potrà realizzare, durante l'esecuzione dei lavori, all'interno del lotto concesso al taglio, piste di servizio, piazzali per deposito legna e quant'altro, lo stesso deve utilizzare esclusivamente le piste già esistenti, in caso contrario deve informare i tecnici incaricati dal comune e l'Ente i quali chiederanno le dovute autorizzazioni agli Enti preposti e di seguito autorizzeranno la ditta esecutrice. La Ditta si assumerà tutte le responsabilità se dovesse operare senza autorizzazione.

D. MODALITÀ DI PAGAMENTO

ART. 28 – L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al tesoriere dell'Ente stesso in unica rata e nel seguente modo:

 la prima ed unica rata, pari al 100% dell'importo dell'aggiudicazione del lotto, dovrà essere versata entro 10 (dieci) giorni dall'aggiudicazione definitiva; ART. 29 - In caso di ritardo decorreranno a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate, interessi che saranno liquidati in sede di collaudo. Qualora il ritardo durasse oltre un mese, l'Ente stesso potrà procedere alla rescissione del contratto con le conseguenze stabilite dall'ultimo comma del precedente art. 11.

Dall'importo del prezzo di aggiudicazione dovrà essere prelevata una somma pari al 20% per opere di miglioramento del patrimonio rustico dell'Ente a norma dell'art. 15 della legge Regionale n. 42 del 10/11/1998. Tale somma dovrà essere versata dal Comune di Baragiano alla REGIONE BASILICATA sul conto corrente n. 218859.

E. COLLAUDO DELLA TAGLIATA

ART. 30 - Durante l'utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, il personale tecnico incaricato procederà, alla presenza del rappresentante dell'Ente proprietario e dell'aggiudicatario, nonché di due testimoni, al rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, con la marcazione, se possibile, del rilevamento stesso a mezzo di segni a vernice indelebile, picchettazione ed altro. Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere dai presenti. Tali verbali, in ogni caso, saranno sottoposti al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte del collaudatore.

ART. 31 - Prima dell'esecuzione del collaudo, l'aggiudicatario è obbligato a riparare le vie, i ponti, i termini, le siepi, i fossi eventualmente danneggiati ed a sistemare il terreno che fosse stato scavato o smosso per l'impianto di teleferiche od altro.

ART. 32 - Entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato dal precedente art. 23 per l'ultimazione del taglio oppure di quello risultante dall'eventuale accordata proroga, l'aggiudicatario, totalmente pagato l'importo della tagliata, dovrà presentare, all'Ente venditore, domanda di collaudo della tagliata alla REGIONE BASILICATA - Ufficio Foreste e Tutela del Territorio.

Nel caso di mancata domanda e trascorsi i trenta giorni come sopra indicato, sarà facoltà dell'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio della Regione Basilicata di procedere d'ufficio al collaudo della tagliata senza alcun preavviso all'aggiudicatario. Sarà invece regolarmente preavvisato l'Ente proprietario.

ART. 33 - Il collaudo sarà eseguito dal personale tecnico designato dall'Ente venditore, entro sei mesi dalla data di chiusura dell'utilizzazione come avanti determinata. L'aggiudicatario ed il rappresentante dell'Ente venditore saranno invitati ad intervenire al collaudo al quale potranno anche farsi rappresentare; in caso di mancato intervento il collaudo verrà eseguito in loro assenza.

Le risultanze del verbale di collaudo, nel quale saranno fissati i compensi e le penalità da pagarsi per le infrazioni al presente Capitolato, saranno inappellabili. Il collaudo non potrà essere fatto a terreno coperto di neve.

Il calcolo del valore di macchiatico delle piante di cui all'art. 16 del presente Capitolato d'Oneri dovrà in ogni caso fare riferimento al prezzo di mercato vigente entro la data di scadenza prevista dai collaudo anche se lo stesso dovesse avvenire in data successiva.

ART. 33bis - Tutte le spese di collaudo sono a carico dell'Ente Appaltante.

ART. 34 - L'Ente appaltante potrà rivalersi direttamente sulla cauzione nonché contro l'aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed agli altri addebiti ivi ritenuti. Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità saranno pagate entro 8 (otto) giorni dalla notifica del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione, e con le modalità contemplate nel precedente art. 16. In caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salva ogni altra azione dell'Ente.

ART. 35 - Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario: il deposito cauzionale e la eventuale eccedenza del deposito per spese non saranno svincolate se non dopo che da parte dell'aggiudicatario sarà stato regolato il pagamento di ogni compenso e/o penalità. In caso di contenzioso e di qualsiasi altro motivo non imputabile all'Amministrazione che determini una proroga dei lavori, per le somme depositate non è dovuto nessun interesse o quant'altro onere a favore dell'impresa che ha depositato per tale titolo le somme. Con il ritiro della cauzione il deliberatario rinuncia a qualsiasi titolo, azione o ragione verso l'Ente per i motivi comunque attinenti al presente contratto.

ART. 36 - Per le eventuali inosservanze alle clausole imposte nel presente Capitolato, in aggiunta alle penalità stabilite dal precedente art. 12, l'aggiudicatario pagherà le seguenti penali:

- a) Di € 51,65 per ogni pianta di limite della sezione di taglio che si rinverrà mancante all'atto del collaudo oltre al valore della pianta o pollone abbattuto o per ogni impronta di martello forestale o altro segno di individuazione cancellato o reso illeggibile;
- b) Di € 2,58 per ogni pianta o pollone da riservarsi dal taglio danneggiati per mancata cautela (stroncamento, scortecciamento e lesioni di qualunque genere);
- c) Di € 2,58 per ogni ceppaia non tagliata a regola d'arte secondo le vigenti normative e quando non siano rilasciati i prescritti tirasucchi sulle ceppaie;
- d) Di € 100,00 per ogni 500 mq di superficie lasciata ingombra dai residui della tagliata, per ogni tettoia o capanna costruita senza prescritta autorizzazione di cui all'art. 24, oltre alle sanzioni previste dalle Leggi Forestali ed urbanistiche vigenti;
- e) Per ogni ara o frazione di ara in cui la rinnovazione sia stata danneggiata si applicano le seguenti penali:
 - 1) Di € 2,58 se il danno era inevitabile;

- 2) Di € 5,16 se il danno poteva essere evitato;
- f) Di € 300,00 per ogni pista aperta o ampliata senza autorizzazione oltre i danni arrecati;
- g) Di € 300,00 per ogni aia carbonile e piazzale aperti senza autorizzazione;
- h) Di € 51,65 per ogni impronta cancellata o resa illeggibile;
- i) Di € 2,50 per mancata trascrizione del numero sullo specchio della ceppaia.

ART. 37 – L'importo relativo ai danni economici ed alle penalità di cui al presente Capitolato devono essere accantonati dall'Ente proprietario sul fondo di migliorie boschive previste dall'art. 15 comma 7 della L.R. 10/11/1998, n. 42 e succ.

ART. 38 - Per quanto non disposto dal presente capitolato si applicheranno le norme della legge 18/11/1923 n° 2240 e del regolamento 23/05/1924 n° 827.

ART. 39 – L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e causa rimettendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni sia il completo risarcimento di essi.

Egli è obbligato a provvedere a termine di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori.

Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato alla presentazione da parte della Ditta aggiudicatrice all'Ente proprietario dei certificati rilasciati dall'I.N.P.S., dall'I.N.A.I.L. attestanti che la Ditta acquirente è in regola con gli adempimenti assicurativi e contributivi.

ART. 40 - Qualunque controversia, concernente l'applicazione delle norme del presente Capitolato, insorgesse tra le parti contrastanti, sarà decisa inappellabilmente dalla REGIONE BASILICATA – Ufficio Foreste e Tutela del Territorio, restando esclusa qualsiasi forma di arbitrato.

ART. 41 - All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà firmare il Capitolato tecnico, in segno di presa conoscenza e completa accettazione delle norme in esso contenute. L'approvazione del presente capitolato è subordinata al rilascio da parte dell'aggiudicatario della seguente dichiarazione scritta di suo pugno e da lui firmata in calce: "agli effetti dell'art. 1341 del codice civile il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso piena visione e cognizione dei precedenti articoli del su esteso capitolato che intende come qui riportati e che approva tutti specificatamente".

F. EVENTUALI AGGIUNTE E MODIFICHE

C1 - condizioni speciali

ART. 42 - Senza la comprova del versamento di cui all' art. 28 non si procederà alla consegna di cui all'art.

11.

ART. 43 - L'Ente appaltante si riserva la piena ed inscindibile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza rendere note le ragioni del provvedimento e senza che l'escluso abbia il diritto ad indennizzo di sorta.

C2 - parte integrante del presente capitolato:

a) relazione di taglio con i relativi allegati (piedilista delle piante, verbale di assegno e stima).

Baragiano, lì

Firma delle parti:

Per presa conoscenza:

L'AGGIUDICATARIO